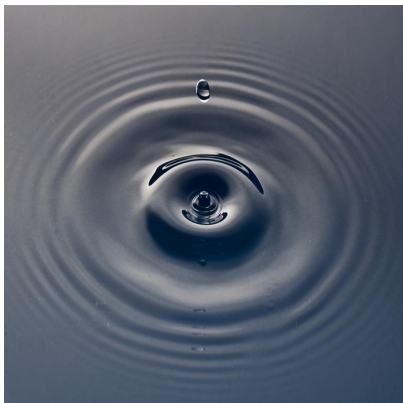




L'estensione automatica della domanda al terzo

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 2 luglio 2025 n. 17995) rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale: «in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di **corresponsabile dell'evento dannoso**, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poichè la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'espressa domanda dell'attore, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fonda sulla deduzione di **un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto** (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 31066 del 28/11/2019, Rv. 656137-01; Sez. 3, sentenza n. 26208 del 6/9/2022 Rv. 665622-01); nella materia della responsabilità civile, dunque, **l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Sez. 1, ordinanza n. 5580 dell'8/3/2018, Rv. 647752-01; Sez. 2, ordinanza n. 22050 dell'11/9/2018, Rv. 650074-02), ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile del medesimo fatto dannoso;**

Il Collegio rileva inoltre come: «la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non sia affatto esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali (cfr., tra tutte, Sez. U, sentenza n. 13143 del 27/04/2022, Rv. 664654-01)».

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

10 Lug 2025